

Settore sviluppo e qualità del territorio e dell'economia locale

Servizio Sportello Unico delle Imprese

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28/11/2011

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI - RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI
Art. 1	Definizione attività spettacolo viaggiante
Art. 2	Determinazione delle aree comunali
Art. 3	Modalità di concessione delle aree
Art. 4	Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante
Art. 5	Domanda
Art. 6	Comunicazione esito domande
Art. 7	Obblighi del concessionario
Art. 8	Assenze
Art. 9	Gestione dell'attrazione – subconcessione
Art. 10	Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti
Art. 11	Responsabilità dei concessionari
Art. 12	Sgombero dell'area
Art. 13	Subingressi
AIL IS	Jubiliglessi
TITOLO II	ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE - FIERE - FESTE TRADIZIONALI
Art. 14	Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire luna
	park o parchi di divertimento
Art. 15	Responsabilità
TITOLO III	LUNA PARK
Art. 16	Definizione luna park
Art. 17	Determinazione e concessione aree
Art. 18	Periodo di svolgimento
Art. 19	Domande
Art. 20	Organico
Art. 21	Commissione
Art. 22	Documentazione
Art. 23	Allestimento del parco
Art. 24	Subingresso
Art. 25	Assenze
Art. 26	Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
Art. 27	Attività complementari
Art. 28	Sanzioni
AII. 20	Sanzioni
TITOLO IV	SPETTACOLI CIRCENSI
Art. 29	Aree
Art. 30	Domande
Art. 31	Istruttoria delle domande
Art. 32	Documentazione
Art. 33	Criteri per l'assegnazione dell'area
Art. 34	Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio
Art. 35	Sgombero
Art. 36	Disposizioni d'esercizio, igieniche e di sicurezza
Art. 37	Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38	Sanzioni
Art. 39	Abrogazioni norme precedenti e rinvio
Art. 40	Entrata in vigore
Art. 41	Disciplina transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI - RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI

Art. 1 - Definizione

- 1. Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, del luna park e dei parchi di divertimento sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.
- 2. Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante soggette al presente regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i luna park o parchi di divertimento, allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile.
- 3. Le concessioni di aree comunali sono rilasciate:
- in occasione di sagre fiere feste tradizionali, cittadine o rionali (Titolo II) ;
- per luna park o parchi di divertimento (Titolo III);
- per installazione di circhi, mostre di animali ed esibizioni acrobatiche con auto e moto (Titolo IV).

Art. 2 - Determinazione delle aree comunali

- 1. Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono individuate dalla Giunta Comunale, su proposta concertata dei Settori Progettazione e manutenzione opere pubbliche, Sviluppo e qualità del territorio e dell'economia locale e Polizia Municipale.
- 2. L'elenco delle aree disponibili é aggiornato periodicamente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 con apposita delibera di Giunta Comunale che viene trasmessa alle Associazioni di categoria.
- 3. La inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche per altri scopi.
- 4. Possono essere utilizzate per spettacoli viaggianti anche aree private. L'Amministrazione comunale, nel caso in cui dovrà sostenere dei costi per acquisire la disponibilità dell'area privata, determinerà, sentite le Associazioni di categoria, con apposito atto di Giunta Comunale, l'entità degli oneri a carico degli operatori.
- 5. Nel caso siano previste 10 (dieci) o più attrazioni, così come previsto dal DM 23/5/2003, la richiesta deve essere avanzata da organizzatori qualificati in possesso di apposita autorizzazione ministeriale nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle legge 337/68.

- 6. La concessione per la installazione delle attività di cui all'art.1 viene disposta dal Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
- 7. Le concessioni si intendono accordate fatti salvi i diritti di terzi interessati.

Art. 3 – Modalità di concessione delle aree

- 1. L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento delle relative tariffe e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché al versamento del deposito cauzionale, e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
- 2. Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante

- 1. L'esercizio dell'attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
- 2. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001. Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'attrazionista per l'esercizio della professione. La persona indicata a rappresentare il soggetto titolare dell'attrazione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ambedue i soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso al Servizio Sportello Unico delle Imprese prima dell'inizio del Luna Park.

Art. 5 - Domanda

- 1. Chi intende ottenere in concessione un'area e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attrazione deve presentare domanda al competente servizio comunale in carta legale specificando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:
 - a) le proprie generalità, la residenza, il numero telefonico, codice fiscale e l'eventuale recapito;
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
 - c) di aver assolto all'obbligo di istruzione dei figli ovvero che i figli siano ancora in età scolare o che non si abbiano figli;
 - d) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;

- e) il tipo, le caratteristiche, la registrazione e il codice identificativo ai sensi del D.M. 18/05/2007 e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
- f) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- g) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell'area;
- h) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
- i) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal Comune di San Benedetto del Tronto;
- j) gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato;
- k) elenco persone delegate all'esercizio dell'attività.
- 2. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.
- 3. Le domande, in bollo, devono essere presentate al competente servizio comunale almeno 120 giorni prima della data di inizio attività e non prima di 365 giorni dalla stessa data se trattasi di circhi; per le altre sagre, mostre faunistiche e manifestazioni fermo il termine iniziale di 365 giorni devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data di inizio attività.
- 4. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio comunale competente.
- 5. Per le domande inviate con il servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.
- 6. Le domande che pervengono fuori dei termini indicati nel presente articolo, sono rigettate.

Art. 6 - Comunicazione esito domande

- 1. L'esito dell'istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In difetto, l'istanza si intende accettata, fatta salva la potestà del Comune di imporre divieto di installazione dell'attrazione nel caso che il richiedente non sia in possesso dei requisiti e dei documenti previsti dall'art. 5, lettere b), c), g), h), i).
- 2. In caso di provvedimento negativo il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 7 – Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti e pagamento anticipato della tassa rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione, nel rispetto dei vigenti specificati Regolamenti;
 - b) versamento, entro i termini fissati, di una cauzione per eventuali danni o per mancata pulizia dell'area occupata. Detta cauzione può essere costituita tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Benedetto del Tronto ovvero da fideiussione assicurativa o bancaria. La somma prevista a titolo cauzionale è la seguente:
 - € 100,00 per ogni piccola attrazione;
 - € 200,00 per ogni media attrazione;
 - € 300,00 per ogni grande attrazione;
 - € 2.000,00 per i circhi;
 - € 500,00 per le altre tipologie.

La cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore;

- c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
- d) non cedere a terzi la concessione;
- e) rispettare incondizionatamente le disposizioni del presente regolamento e di quelle emanate di volta in volta con apposite ordinanze;
- f) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
- g) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
- h) rispettare la data di inizio e fine occupazione.
- i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- j) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
- k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;

I) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;

Art. 8 - Assenze

1. Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presenti perde la possibilità di partecipare alla successiva edizione.

Art. 9 - Gestione dell'attrazione - subconcessione

- 1. Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.
- 2. E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.

Art. 10 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti

- 1. All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici fissati dall'Amministrazione Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il commercio su aree pubbliche.
- 2. I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

Art. 11 - Responsabilità dei concessionari

1. Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 - Sgombero dell'area

- 1. Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del concessionario.
- 2. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le

relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla cauzione versata.

Art. 13 - Subingressi

- 1. In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante i diritti acquisiti dall'attrazione del cedente. Il subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi 2 (due) anni. Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.
- 2. In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività; o del ramo d'azienda; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.

TITOLO II

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE - FIERE - FESTE TRADIZIONALI

Art. 14 – Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire luna park o parchi di divertimenti

- 1. In occasione di sagre, fiere o altre manifestazioni potranno essere autorizzate installazioni di spettacolo viaggiante di singole attrazioni e di piccoli complessi costituiti da medie e/o piccole attrazioni secondo l'elenco ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in base all'art. 4 della Legge n. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Le domande di autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività e redatte secondo quanto prescritto dall'art. 5.
- 3. In caso di più richieste per ciascuna iniziativa, si osservano i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 4. Le domande incomplete o non integrate saranno archiviate.
- 5. Potrà altresì essere concessa l'autorizzazione all'installazione di spettacoli viaggianti anche in aree diverse da quelle pubbliche, purché a disposizione dell'organizzatore della manifestazione, con il parere vincolante dello stesso e limitatamente alla durata dei festeggiamenti.

Art. 15 – Responsabilità

1. Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari e/o organizzatori per quanto di rispettiva competenza, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III

LUNA PARK

Art. 16 - Definizione

- 1. Sono denominati Luna Park, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante inseriti in una medesima area costituiti almeno da 10 (dieci) attrazioni, di cui almeno 3 (tre) grandi attrazioni o 5 (cinque) medie.
- 2. Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale del Ministero peri Beni e le Attività culturali, in base all'art. 4 della Legge n. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente regolamento gli apparecchi automatici a gettone (cavallini, aeroplani, ecc.) e comunque le piccole attrazioni delle dimensioni non superiori a mt. 2,00x1,50. Tali apparecchi potranno trovare sistemazione nel parco nei limiti n. 2 (due) apparecchi per partecipante al luna park estivo sempreché ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui al successivo art. 19 e fatta salva la disponibilità degli spazi idonei alla loro collocazione che deve essere nelle immediate adiacenze dell'attrazione autorizzata.
- 4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai frequentatori abituali nel rispetto di quanto indicato nella licenza di cui all'art. 69 del TULPS.

Art. 17 - Determinazione e concessione aree

- 1. L'Amministrazione Comunale, con atto formale dell'organo competente, determina le aree disponibili per il Luna Park.
- 2. E' consentito lo svolgimento di Luna Park su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse e dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.
- 3. La concessione di suolo pubblico per l'attività di un Luna Park esclude la contemporanea concessione per attività di altro Luna Park sul territorio cittadino. Possono essere autorizzate in concomitanza con il suddetto parco, solo singole attrazioni, o piccoli complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca un Luna Park ai sensi del presente regolamento.

Art. 18 – Periodo di svolgimento

- 1. Nel Comune di San Benedetto del Tronto il Luna Park è quello che si svolge, fatta salva la disponibilità di idonea area, in estate in un periodo compreso tra il terzo sabato di giugno e l'ultima domenica di agosto.
- 2. Annualmente, sentita la Commissione di cui all'art. 21, viene individuato il periodo di svolgimento del Luna Park tradizionale estivo, periodo compreso in quello sopraindicato,

nonché gli orari quotidiani di apertura e di chiusura. Sentita la Commissione di cui all'art. 21 sarà possibile anticipare o posticipare le date di apertura e chiusura indicate nel comma 1.

- 3. E' fatto assolutamente divieto di impiantare l'attrazione dopo l'apertura del Luna Park, pena l'immediato sgombero e l'esclusione dalla partecipazione per due anni successivi.
- 4. E' vietato inoltre abbandonare l'area prima del termine fissato pena l'esclusione per i due anni successivi.

Art. 19 - Domande

- 1. Per il rilascio della licenza relativa al Luna park estivo la domanda redatta in bollo deve essere inoltrata al Comune dal titolare di ogni attrazione autorizzata entro il mese di febbraio di ogni anno.
- 2. Le domande che perverranno dopo la data sopra riportata, saranno considerate tardive e quindi archiviate. Farà fede il timbro postale.
- 3. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare quanto segue:
 - a) complete generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda);
 - b) il tipo di attrazione che si intende installare con denominazione come da elenco ministeriale, il relativo codice identificativo nonché la misura esatta della stessa, il numero delle carovane abitazione e dei carriaggi al seguito e le relative targhe;
 - c) copia della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza;
 - d) dichiarazione di essere in regola con i pagamenti degli oneri dovuti per l'occupazione dell'area adibita a Luna Park estivo di San Benedetto del Tronto negli anni precedenti.

Art. 20 - Organico

- 1. L'organico del Luna Park estivo è fissato annualmente dalla Giunta Municipale sentita la Commissione di cui all'art. 21 in relazione all'area disponibile ed alle richieste di partecipazione pervenute nel termine indicato nell'art. 19.
- 2. L'organico viene definito seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.
- 3. L'anzianità di frequenza riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni del Luna Park estivo, intendendo cumulabili anche i periodi di assenze giustificate e documentate per malattia o causa di forza maggiore.
- 4. L'anzianità di frequenza viene acquisita dopo tre anni di concessione continuativa con la stessa attrazione.

- 5. Per i nuovi inserimenti dovuti a rinunce o ampliamento dell'area destinata dovrà essere compilata una graduatoria di attesa.
- 6. Le nuove assegnazioni dovranno avvenire secondo i seguenti criteri:
 - a) figli di frequentatori titolari di licenza rilasciata dal Comune di residenza con attrazione non direttamente concorrenziale con altre già presenti;
 - b) anzianità di residenza comunale;
 - c) anzianità di residenza provinciale;
 - d) anzianità di residenza regionale;
 - e) anzianità di appartenenza alla categoria, attestata da una dichiarazione dell'associazione di appartenenza;
 - f) a parità di requisiti verrà considerata l'anzianità di richiesta per la stessa attrazione e la stessa manifestazione anche in modo non continuativo.
- 7. Nella predisposizione dell'organico del Luna park estivo, deve essere salvaguardato ove lo spazio lo consenta, un'area per un'attrazione di tipo nuovo da avvicendarsi ogni anno.
- 8. Per attrazione novità si deve intendere quell'attrazione inclusa nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni o trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337, che presenta caratteristiche nuove tali da non risultare similare ad altre già esistenti sulla piazza. Deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo e non deve aver frequentato il Luna park estivo nei tre anni precedenti. Novità è considerata sia la piccola, la media che la grande attrazione.
- 9. Il rilascio della licenza di cui all'art. 69 del TULPS come novità, oltre che non comportare l'acquisizione di alcuna anzianità, non consente la ripetizione della licenza con lo stesso titolo.
- 10. Nell'eventualità in cui per la medesima attrazione novità vi siano più richieste verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 11. L'Amministrazione Comunale può concedere la riconversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park.
- 12. La riconversione è consentita purché ne venga fatta richiesta entro il 15 maggio ed il richiedente abbia mantenuto un'anzianità con la medesima attrazione di almeno 3 (tre) anni.
- 13. La concessione di cambio di attrazione può avvenire solo se la nuova attrazione non entri in diretta concorrenza con altri frequentanti aventi diritto e non ne impedisca o intralci il posizionamento.

Art. 21 - Commissione

- 1. La Commissione, che viene convocata entro il mese di aprile, è così composta:
 - Sindaco o suo delegato;
 - Dirigente Settore Sviluppo e Qualità del territorio e dell'Economia locale o suo delegato;
 - Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche o suo delegato;
 - Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
 - •Un rappresentante di categoria effettivo ed uno supplente per ogni organizzazione o associazione rappresentativa a livello nazionale;
 - Un rappresentante per ogni organizzazione o associazione di categoria del commercio e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello provinciale.
- 2. Qualora non intervenga un membro titolare è ammessa la sostituzione con un supplente.
- 3. Fungerà da Segretario verbalizzante un dipendente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale.
- 4. Le designazioni dei rappresentanti di ogni organizzazione o associazione di categoria dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro il 28 febbraio di ogni anno.
- 5. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la perdita da parte dell'Associazione di far parte della Commissione.

Art. 22 - Documentazione

- 1. La licenza di cui all'art. 69 del TULPS è rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del territorio e dell'Economia Locale ai richiedenti inseriti nell'organico determinato ai sensi dell'art. 20, previa verifica della disponibilità dell'area, del possesso della licenza di cui all'art. 80 del TULPS e della presentazione della seguente documentazione:
- •copia della polizza assicurativa R.C. e relativa quietanza dell'attrazione;
- •attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'occupazione dell'area relativa all'anno precedente;
- indicazione eventuali coadiuvanti.
- 2. La mancata presentazione della documentazione sopraindicata nei termini fissati, comporta l'archiviazione della domanda e la conseguente esclusione dall'organico del Luna Park estivo.
- 3. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

Art. 23 – Allestimento del parco

- 1. L'allestimento del Luna Park estivo avviene sotto il controllo degli incaricati della Polizia Municipale che provvedono alla sistemazione delle attrazioni nell'area a ciò consentita e delimitata da tecnico incaricato dall'ufficio competente.
- 2. La Polizia Municipale provvede alla sistemazione dei carri abitazione e dei mezzi di carico preventivamente dichiarati, nell'area individuata dall'Amministrazione.
- 3. E' assolutamente vietato l'ingresso all'area destinata alle abitazioni a mezzi e strutture non preventivamente autorizzati.
- 4. Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme igieniche. Il suolo circostante deve essere mantenuto dagli occupanti costantemente pulito. I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere, devono essere collocati negli appositi cassonetti della nettezza urbana.

Art. 24 – Subingresso

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, il subingresso nella titolarità di una attrazione per causa di morte o per cessazione totale dell'attività, per qualunque causa, comporta il riconoscimento dell'anzianità di piazza acquisita dal dante causa a favore dei discendenti in linea retta entro il primo grado e dei familiari conviventi, coadiuvanti la gestione dell'attrazione, purché non siano già titolari di altra concessione all'interno del Luna Park estivo.
- 2. Nell'ipotesi di subingresso da parte di soggetti diversi da quelli di cui sopra, il subentrante non può vantare alcuna anzianità.
- 3. Il subingresso nella titolarità di una attrazione per atto tra vivi comporta il solo riconoscimento del diritto di frequenza al Luna Park, acquisita dal dante causa avente la qualità di frequentatore, purché il subentrante non sia titolare di altra attrazione all'interno del Luna Park.
- 4. Nel caso di costituzione di una società in sostituzione di una ditta individuale, la società mantiene l'anzianità di frequenza maturata dalla ditta individuale per la medesima attrazione e la stessa manifestazione.

Art. 25 – Assenze

- 1. Eventuali assenze, dovute a comprovati e documentati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicati al Comune con la specificazione del periodo di assenza, del nome e delle generalità del familiare convivente che sostituisce il titolare.
- 2. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.
- 3. Qualora l'ammesso a partecipare al Luna Park non possa essere presente né possa farsi sostituire nei modi di cui sopra, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita.

- 4. L'Amministrazione si riserva comunque ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.
- 5. Qualora si accerti la falsità delle giustificazioni addotte, si applicano le sanzioni di cui all'art. 28, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
- 6. L'assenza non motivata comporta automaticamente l'esclusione dal Luna Park.

Art. 26 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

- 1. Il titolare dell'attrazione è tenuto ad installare l'impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la licenza di cui all'art. 69 del TULPS.
- 2. Ogni sub-concessione che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della licenza stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.
- 3. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto secondo le vigenti disposizione di legge.
- 4. Il sostituto o il coadiuvante non possono essere titolari di altra autorizzazione similare.
- 5. Per le società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi.

Art. 27 – Attività complementari

- 1. Sono considerate attività complementari al Luna Park estivo i furgoni attrezzati per il commercio su aree pubbliche e i banchi di zucchero filato.
- 2. I titolari di furgoni attrezzati per il commercio su aree pubbliche devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto.
- 3. All'interno del Luna Park estivo sono previsti n. 2 (due) posteggi per il commercio su aree pubbliche di Tip. A legati allo svolgimento dello stesso.
- 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione se il titolare è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la somministrazione su aree pubbliche.
- 5. La collocazione di banchi dello zucchero filato deve essere prevista nell'organico del Luna Park fissato annualmente secondo le modalità di cui all'art. 20 e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
- 6. Le domande per l'installazione di banchi di zucchero filato all'interno del Luna Park devono essere presentate entro il medesimo termine di cui all'art. 19.
- 7. Non saranno autorizzati più di n. 3 (tre) banchi di zucchero filato semprechè i soggetti titolari dimostrino di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria relativa.

Art. 28 - Sanzioni

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 del presente regolamento, costituiscono motivo di esclusione per l'anno successivo e la revoca della licenza:
 - a) non avere ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
 - b) il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa non specificatamente autorizzati;
 - c) la corrispondenza di attrazione installata con quella effettivamente autorizzata per lo spazio assegnato, ovvero la sostituzione di macchinario diverso da quello autorizzato in attrazione articolata;
 - d) avere sospeso l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione;
 - e) avere installato attrazioni o giochi non autorizzati;
 - f) non avere ottemperato all'ordinanza di sospensione immediata dell'attività o averla ottemperata forzatamente;
 - g) il mancato o ritardato pagamento degli oneri relativi all'occupazione dell'area.
- 2. Comporta la sospensione immediata dell'attività per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici):
 - a) non avere ottemperato alle norme riguardanti rumori e suoni molesti e l'orario di inizio e cessazione dei medesimi;
 - b) non avere ottemperato alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza delle attrazioni o quant'altro venga disposto.

TITOLO IV

SPETTACOLI CIRCENSI

Art. 29 - Aree

- 1. L'Amministrazione Comunale, con atto formale dell'organo competente, determina le aree pubbliche disponibili per le attività circensi.
- 2. E' consentito lo svolgimento dell'attività circense su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

Art. 30 - Domande

- 1. La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi, da presentare nei termini stabiliti dall'art. 5, deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.
- 2. Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell'area stessa.
- 3. Nella domanda il richiedente deve indicare:
- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita IVA, se il richiedente è persona fisica;
- b) indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e fax dove inoltrare le comunicazioni;
- c) denominazione del circo;
- d) capienza massima di spettatori della struttura circense;
- e) periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio;
- f) misura in mq dell'area che si intende occupare. Il soggetto richiedente dovrà presentare apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l'area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo svolgimento dell'attività circense, dall'area, di cui altrettanto dovrà essere specificata la misura, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc.;
- g) elenco dei dipendenti regolarmente assunti, documentato dalla liberatoria Enpals, relativo all'anno solare precedente;
- h) possesso e/o utilizzo di animali negli spettacoli.

Art. 31- Istruttoria della domanda

- 1. Il Comune entro i successivi 30 giorni comunicherà l'accoglimento o meno della richiesta di concessione dell'area. In caso di accoglimento il concessionario sarà invitato a versare, entro i termini indicati nella comunicazione, un deposito cauzionale pari all'ammontare indicato nel precedente art. 7.
- 2. Scaduto il termine fissato per il versamento del deposito cauzionale il Comune invita l'interessato, se unico richiedente, o colui che è risultato assegnatario dell'area, in caso di più richiedenti, a presentare, non oltre 20 giorni prima dell'installazione del circo, la documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..
- 3. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata solamente dopo l'acquisizione del verbale favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
- 4. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

Art. 32 - Documentazione

- 1. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dello svolgimento dello spettacolo circense, i responsabili delle attività in oggetto, depositano presso gli uffici comunali la seguente documentazione:
- a) copia del pagamento degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico;
- b) copia del pagamento della tassa rifiuti;
- c) attestazione del pagamento della cauzione.

Art. 33 - Criteri per l'assegnazione dell'area

- 1. Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l'esercizio di attività circense, né è consentito il contemporaneo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e su area privata. Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica.
- 2. Per la concessione dell'area verranno predisposte apposite graduatorie in base a quella determinata dall'attribuzione dei seguenti punteggi:

 - b) numero di posti a sedere specificati in licenza...... 10 punti;
 - c) maggior dimensione del tendone(con specifico riferimento alla misura dell'asse minore).......... 5 punti;

- 3. In caso di parità prevarrà la data di presentazione dell'istanza.
- 4. L'area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 15 giorni compreso il montaggio e smontaggio delle strutture.
- 5. Tra il periodo di permanenza di un circo e l'installazione di un altro dovrà intercorrere un periodo non inferiore a 8 giorni.
- 6. La rinuncia della concessione dopo la comunicazione dell'assegnazione dell'area, qualora non causata da motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, comporta l'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale.

Art. 34 - Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio

- 1. Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato, fermo restando il termine di 15 giorni indicato all'art. 33.
- 2. La domanda deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data di scadenza della concessione originaria.

Art. 35 - Sgombero

1. Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 36 – Disposizioni d'esercizio, igieniche e di sicurezza

- 1. Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:
 - a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite affissione murale, cartellonistica, volantinaggio, diffusione a mezzo stampa e/o televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo scelto in base alla pubblicità esposta;
 - b) rispetto delle norme in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche previste dalla normativa vigente;
 - c) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
 - c) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone;
 - d) l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
 - e) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere degli animali, che prevedono quanto segue:

- divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali: percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici inadatti alla specie;
- divieto di addestrare gli animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali;
- divieto di detenere animali in ambienti non igenici o in spazi angusti;
- obbligo di garantire la riproduzione, nonché la custodia , la salute e il benessere della prole;
- obbligo di detenere gli animali in luoghi ove risultano protetti dalle intemperie;
- divieto di convivenza tra animali che risultino essere incompatibili;
- obbligo di provvedere ad un buon nutrimento ed fornitura dell'acqua per gli animali;
- obbligo di fornire la dichiarazione attestante il rispetto da parte della struttura stessa dei criteri e prescrizioni CITES, come espressamente indicato nell'art. 16, punti 5 e 6, del Regolamento comunale per la "Tutela e il benessere degli animali".
- 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denuncino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.

Art. 37 - Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto

- 1. Potranno essere concesse le aree destinate agli spettacoli circensi per l'effettuazione di mostre faunistiche o per le esibizioni acrobatiche di auto e moto, previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
- 2. Nelle mostre faunistiche è vietata la vendita di animali.
- 3. Tra una manifestazione e l'altra, di quelle contemplate nel presente articolo, dovrà trascorrere un periodo di almeno 8 giorni.
- 4. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine di arrivo al Protocollo ed in relazione alla disponibilità delle aree per il periodo richiesto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

Art. 39 - Abrogazione norme precedenti e rinvio

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 155 del 18/12/2004.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.

Art. 41 – Disciplina transitoria

- 1. Le domande giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali, non ancora definite, saranno esaminate e decise in base alle disposizioni del presente Regolamento.
- 2. In via eccezionale e limitatamente ai sospesi relativi all'anno 2011, gli operatori titolari di concessione di area per l'esercizio di spettacolo viaggiante (luna park, circo, attrazioni singole, ecc.) che al momento dell'approvazione del presente regolamento sono in arretrato nel pagamento degli oneri derivanti dall'occupazione dell'area suddetta, in deroga a quanto precedentemente stabilito in ordine alla regolarità dei pagamenti, dovranno procedere al versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 1 maggio 2012.